

TuttoManovra

Le novità spiegate dagli esperti del Sole 24 Ore

Il ricorso potrà essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto con il versamento del 30% della maggiore imposta pretesa

Da ottobre accertamenti subito esecutivi

Benedetto Santacroce

Con le modifiche apportate dalla manovra 2011 (Dl 98/2011, convertito dalla legge 111/11) e dal decreto Sviluppo (Dl 70/2011, in legge 106/11), sono state riscritte alcune misure che riguardano l'avviso di accertamento "esecutivo" e l'iscrizione a ruolo provvisoria dei crediti erariali.

Intervento triplo

Il legislatore ha profondamente innovato la disciplina della riscossione stabilendo (articolo 29 del Dl 78/2010) che a partire dal 1° luglio 2011 (ora 1° ottobre 2011), e con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, l'avviso di accertamento diviene immediatamente esecutivo cumulando al proprio interno le funzioni della cartella di pagamento. Successivamente il decreto Sviluppo - con l'articolo 7, comma 2 del Dl 70/2011 - ha attenuato le problematiche relative alla disciplina dell'accertamento esecutivo disciplinando la sospensione dell'esecuzione forzata degli accertamenti esecutivi per 180 giorni nonché la riduzione dalla metà a un terzo delle somme provvisorie da iscrivere a ruolo. Infine è intervenuto l'articolo 2, comma 30 del Dl 98/2011 che ha procrastinato il debutto di questi atti dal 1° luglio 2011 al 1°

ottobre 2011. Un rinvio necessario, come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, proprio a seguito delle modifiche legislative apportate dal decreto Sviluppo alla disciplina della riscossione delle somme dovute in base ai cosiddetti accertamenti esecutivi.

Accertamenti esecutivi

A seguito di questo quadro normativo gli accertamenti emessi dal 1° ottobre 2011, purché relativi a periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007, saranno immediatamente esecutivi, in mancanza di pagamento, decorsi i termini per la proposizione del ricorso e dovranno contenere l'avvertimento che, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti per la riscossione.

Le garanzie per il contribuente

Detto questo, sono state previste alcune norme a tutela del contribuente. In primo luogo è stata introdotta una sospensione generalizzata e automatica delle attività di recupero coattivo di 180 giorni decorrente dal momento in cui vi è l'affidamento del carico tributario all'agente per la riscossione che, come previsto anche dal provvedimento diri-

genziale emesso il 30 giugno 2011, dovrà avvenire entro il termine per il pagamento, e quindi entro i termini per la proposizione del ricorso.

In secondo luogo è stato modificato l'articolo 15 del Dpr 602/73 disponendo una riduzione delle somme provvisorie da versare in pendenza di ricorso che passano dal 50% al 30% dei tributi accertati dall'ufficio con l'atto impugnato. Peraltro, in assenza di una norma transitoria, non si comprende se questa modifica riguarderà solo i nuovi accertamenti esecutivi oppure anche gli accertamenti già notificati.

Infine è stato introdotto il comma 5 bis all'articolo 47 del Dlgs 546/92, che prevede, senza alcuna sanzione in caso di inadempimento, che le istanze di sospensione giudiziale debbano essere decise dai giudici tributari entro 180 giorni dalla loro presentazione.

Da ciò si evince che l'affidamento del carico tributario all'agente per la riscossione e la successiva sospensione saranno soggette ad alcune variabili temporali. Infatti la scadenza della proposizione del ricorso, generalmente pari a 60 giorni, può essere sensibilmente allungata di 90 giorni a seguito della proposizione, nei termini per il ricorso, dell'istanza di accertamento con adesione ex articolo 6 del

Dlgs 218/97 e di altri 46 giorni se il termine di presentazione del ricorso dovesse cadere nel corso della sospensione feriale dei termini processuali (1° agosto-15 settembre).

È importante ricordare, però, che la richiesta di sospensione inibisce esclusivamente l'esecuzione forzata, non applicandosi alle misure cautelari e conservative (articolo 22 del Dlgs 472/97 e dagli articoli 77 e 86 del Dpr 602/73) nonché a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Inoltre, nel caso di inadempimento all'obbligo del versamento entro il termine di presentazione del ricorso verranno richiesti oltre al 30% delle maggiori imposte accertate e contestate anche gli agguati di riscossione nella misura intera pari al 9% e gli interessi di mora applicati però esclusivamente sul tributo e non anche sugli interessi e le sanzioni. Infine, se vi fosse fondato pericolo per la riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento il carico tributario può essere immediatamente affidato all'agente della riscossione prima della decorrenza dei termini per presentare ricorso (e quindi anche per adempiere al pagamento) non operando, in questa evenienza, la sospensione di 180 giorni prevista per le procedure esecutive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GARANZIA

L'affidamento del carico tributario all'agente per la riscossione è soggetto a una serie di variabili temporali

Nessuna sanzione per il giudice che non riesce a valutare l'istanza nei termini

Sospensiva da decidere in 180 giorni

Le modifiche introdotte con il decreto Sviluppo e con la manovra 2011 agli accertamenti cosiddetti "esecutivi" hanno portato anche alcune novità a livello processuale. Infatti, all'articolo 47 del decreto legislativo 546/92 è stato introdotto il comma 5 bis, a seguito del quale l'istanza di sospensione giudiziale presentata dal contribuente deve essere decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Le scelte

Questa normativa incide sulle scelte che il contribuente dovrà affrontare a seguito della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo anche alla luce del fatto che, decorsi i termini per il pagamento e/o il ricorso, verrà inviato il carico tributario all'agente per la riscossione, con la sospensione automatica dell'esecutività per 180 giorni.

Cinque possibilità

Il contribuente avrà queste opzioni:

- pagare entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento per evitare accessori e rischi dell'esecuzione;
- decorsi 60 giorni, pagare nei 30

giorni successivi per evitare l'esecuzione e gli interessi di mora (rischiando altresì le procedure cautelari e conservative);

- nei termini per la presentazione del ricorso proporre, nel caso in cui vi fossero margini per intraprendere una trattativa con l'amministrazione finanziaria, istanza di accertamento con adesione ex articolo 6 del decreto legislativo 218/97, con sospensione di altri 90 giorni del termine di proposizione del ricorso;

- contestualmente alla proposizione del ricorso, chiedere anche la sospensione dell'esecutività dell'atto al giudice tributario che, nel termine di 180 giorni (gli stessi nei quali, a seguito della sospensione automatica, l'agente per la riscossione sarà impossibilitato a procedere all'esecuzione), dovrà decidere sulla sospensione proposta;

- se il contribuente chiede la sospensione e il giudice non si pronuncia entro 180 giorni dalla relativa notifica (quindi dalla notifica del ricorso se la sospensione è ivi inserita) oppure respinge l'istanza, l'agente per la riscossione, decorsi i 180 giorni di sospensione automatica, procederà all'esecuzione forzata salvo che il contribuente non provve-

da al versamento del 30% della maggiore imposta accertata, degli interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla notifica dell'avviso e dell'intero aggio del 9% spettante all'agente per la riscossione.

La sospensione

Ne consegue l'importanza che, con la presentazione del ricorso, riveste l'istanza di sospensione

giudiziale, nella quale il contribuente dovrà ben evidenziare i fatti a seguito dei quali subirebbe un «danno grave ed irreparabile» dall'esecutività dell'accertamento. Affinché l'istanza possa essere accolta non può bastare l'indicazione generica di situazioni di pericolo, bensì occorre specificare i fatti che, rapportati alla sfera personale e soggettiva del singolo contribuente, produrrebbero il pregiudizio imminente e irreparabile.

Niente sanzioni

Infine si deve evidenziare come l'importanza di questa normativa risulta parzialmente vanificata dal fatto che non è stata prevista alcuna responsabilità e/o sanzione per i giudici tributari che non decideranno le istanze di sospensione giudiziale nel termine indicato dalla norma da cui consegue, considerando che le Commissioni tributarie hanno un tempo mediamente più lungo per la decisione, molte istanze di sospensione saranno valutate quando ormai la sospensione automatica sarà terminata e l'avviso di accertamento ormai esecutivo.


B.Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sospensiva

È la richiesta che il contribuente fa al giudice per sospendere l'esecutività dell'atto in presenza di due condizioni: il *fumus boni iuri*, vale a dire l'esistenza di una sufficiente motivazione che giustifichi il ricorso, e il *periculum in mora*, vale a dire il danno che deriverebbe al contribuente dall'esecuzione dell'atto e dalla riscossione dell'importo preteso nella percentuale prevista



Il percorso

La sospensione degli avvisi di accertamento esecutivi, i termini per la presentazione del ricorso e le questioni processuali

NOTIFICA DELL'ATTO

Ricorso e pagamento

SI

Deve essere proposto entro **60 giorni** dalla notifica dell'atto

Vi sono due variabili temporali:
 1) Sospensione del termine di **90 giorni** per la presentazione dell'accertamento con adesione
 2) **46 giorni** di sospensione se il termine per il ricorso cade nella sospensione feriale

NO

In mancanza di ricorso, il pagamento deve essere effettuato nei termini previsti per l'impugnazione dell'atto e deve essere versato **l'intero** ammontare richiesto con l'accertamento. In presenza di ricorso, invece, si deve provvedere al versamento del **30%** della maggiore imposta accertata. Altrimenti questa somma verrà iscritta a ruolo

Decorsi ulteriori 30 giorni dal termine per la presentazione del ricorso e in mancanza di pagamento i carichi tributari sono inviati **all'agente per la riscossione**

Sospensione automatica

SI

È sospesa l'esecuzione forzata degli accertamenti per **180 giorni** decorrenti dalla data in cui il relativo carico è stato affidato agli agenti per la riscossione. La sospensiva non si applica per:
 - Le misure cautelari e conservative (esempio, ipoteche, sequestri conservati, fermi d'auto)
 - Le altre azioni previste dalle norme ordinarie a tutela del creditore

NO

In presenza di **fondato pericolo** per il positivo esito della riscossione:
 Se questo pericolo si rinviene durante i 60 giorni dalla notifica dell'atto l'intero ammontare (imposta, sanzioni e interessi) può essere inviato immediatamente all'agente per la riscossione che procede agli atti esecutivi.
 Se, invece, il pericolo si manifesta successivamente, l'agente della riscossione può procedere immediatamente agli atti esecutivi senza attendere la sospensione automatica di 180 giorni

Sospensione giudiziale

L'istanza deve essere presentata insieme o successivamente al ricorso. Deve contenere gli specifici fatti da cui desumere il danno grave e irreparabile conseguente all'esecutività dell'atto. Deve essere decisa dal giudice tributario entro **180 giorni** dalla sua presentazione



1 I SOGGETTI INTERESSATI



Le modifiche apportate dall'articolo 23, comma 30 del Dl 98/2011 e dall'articolo 7, comma 2, lettera n), del Dl 70/2011, riguardano la disciplina dell'avviso di accertamento esecutivo introdotto con l'articolo 29 del Dl 78/2010 e interessano tutti i contribuenti a cui viene notificato un avviso di accertamento emesso successivamente al 1° ottobre 2011 e relativo a imposte sui redditi, Iva e Irap

2 L'ENTRATA IN VIGORE



Il decreto legge 70/2011 come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è entrato in vigore il 13 luglio 2011 e il decreto legge 98/2011 come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è entrato in vigore, il 17 luglio. Le modifiche che riguardano l'avviso di accertamento esecutivo entrano in vigore dal 1° ottobre 2011

3 IL GETTITO PREVISTO



La relazione tecnica alla manovra stima che la disposizione sull'accertamento esecutivo

non ha impatto sul maggior gettito stimato per gli anni 2012 e 2013 (rispettivamente 1,5 e 1,3 miliardi di euro). Il differimento non determina alcun impatto apprezzabile nemmeno sull'anno corrente, in quanto il gettito dell'articolo 29 del Dl 78/2010 era stato stimato in 400 milioni, ridotti a 310 milioni in seguito alla disposizione sulla sospensione dell'esecuzione forzata prevista dal Dl sviluppo

4 I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI



Non sono previste norme attuative per l'articolo 23, comma 30, del Dl 98/2011 e per l'articolo 7, comma 2, lettera n) del Dl 70/2011

5 I RIFERIMENTI NORMATIVI



Articolo 23, comma 30, del Dl 98/2011 (legge 111/2011); articolo 7, comma 2, lettera n) del Dl 70/2011 (legge 106/2011); articolo 29, legge 122/2010

TUTTO MANOVRA

A

Gli altri interventi che sono stati introdotti dal decreto Sviluppo e dalla manovra

ACCISA

Aumenta l'aliquota sulla benzina

Articolo 23, comma 50-quater del Dl 98/2011

Confermati dal 1° gennaio 2012 gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti disposte dalla determinazione del direttore dell'agenzia delle Dogane 77579 del 28 giugno 2011. In sostanza, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma all'imposta regionale sulla benzina eventualmente vigente nelle regioni a statuto ordinario. Sono però confermate le disposizioni di favore nei confronti di alcuni soggetti esercenti l'attività di trasporto

ACQUA

Nasce l'Agenzia nazionale

Articolo 10 commi 11-27 del Dl 70/2011

Viene istituita l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acque, che sostituisce la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche istituita dal Codice dell'ambiente. Autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, trasparenza ed economicità sono i principi dell'attività dell'Agenzia. Fra le funzioni che dovrà svolgere c'è la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua

AGEVOLAZIONI

Lo sconto sulle sanzioni

Articolo 23 comma 16 del Dl 98/2011

Non vengono applicate le sanzioni ai soggetti destinatari delle disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio in sede di recupero di alcune agevolazioni fiscali indebitamente percepite (in particolare, l'abbattimento dell'Irpeg previsto per le agevolazioni tributarie e l'esonerazione della ritenuta sui dividendi, che ha istituito la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificato la disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari)

AMM. STRAORDINARIA

Chiusura accelerata per le procedure

Articolo 8, comma 3 del Dl 70/2011

Novità in materia di amministrazione straordinaria attraverso una serie di modifiche e integrazioni al Dlgs 270/1999, con l'obiettivo di accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria pendenti incentivando la soddisfazione, totale o parziale, dei creditori attraverso proposte di concordato volte all'assunzione da parte di un soggetto terzo (assuntore) delle attività e delle passività, compreso l'eventuale contenzioso attivo e passivo

AMMORTIZZATORI

Le novità per i lavoratori

Articolo 18 comma 2 del Dl 98/2011

Modificata la normativa degli ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità. Viene abrogato l'articolo 19 comma 10-bis del Dl 185/2008 che ha riconosciuto, a favore dei lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, la possibilità di ricevere un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità. Per gli stessi lavoratori è stata prevista l'applicazione della normativa di disoccupazione per quanto riguarda la contribuzione figurativa

AUTO BLU

Ai politici vetture meno potenti

Articoli 2 e 3 del Dl 98/2011

La cilindrata delle auto blu non può superare i 1600 cc con l'eccezione delle auto in dotazione al capo dello Stato, ai presidenti del Senato e della Camera, del presidente del Consiglio dei ministri e del presidente della Corte costituzionale nonché le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. I voli di Stato saranno limitati ai presidenti degli organi costituzionali prevedendo la possibilità di eccezioni purché specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali

AUTOSTRADE

Servizio intermodale sul valico del Frèjus

Articolo 32, commi 9 e 11 del Dl 98/2011

Viene autorizzata, per il 2011, la spesa di euro 6,3 milioni per la prosecuzione del servizio intermodale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina attraverso il valico del Frèjus. La norma si riferisce al tratto dell'autostrada Alpina che da Orbassano raggiunge Aiton, in Francia. L'utilizzo di tale servizio intermodale è stato deciso dai governi italiano e francese, per incentivare il trasferimento di merci sui treni, in attesa della realizzazione del collegamento Tav, rallentato a causa dei lavori di adeguamento del Frèjus

IL COMMENTO

Benedetto Santacroce

I rimedi dell'ultima ora non sono sufficienti

L'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'accertamento esecutivo ha determinato un'ondata di

proteste. Per venire incontro alle esigenze del contribuente il decreto legge Sviluppo e la manovra 2011 hanno previsto alcune novità: si va, per esempio, dalla sospensione automatica dell'atto alla previsione di un termine entro cui i giudici tributari devono decidere in merito alle istanze di sospensione presentate dai contribuenti.

La *ratio* di queste modifiche è stata quella di attenuare e mitigare gli effetti derivanti dall'accertamento esecutivo, il quale, avendo ridotto e anticipato drasticamente i tempi della riscossione, ha di fatto introdotto nel nostro ordinamento, in presenza di ricorso giudiziale del

contribuente, il meccanismo del *solve et repete*.

Inquadrata la normativa e la sua *ratio* è necessario, però, evidenziare che la moratoria automatica prevista nel Dl Sviluppo non risolve i problemi che potrebbe affrontare il contribuente. Infatti, la sospensione automatica dell'esecuzione per 180 giorni, non tutela pienamente il contribuente non rappresentando un lasso di tempo mediamente congruo e sufficiente entro cui le commissioni tributarie provinciali potranno decidere sulle sospensive. Con la conseguenza che o le commissioni si doteranno di procedure più rapide ed efficaci

oppure la norma non produrrà alcun risultato concreto, considerando anche il fatto che dal prossimo 1° ottobre un numero enorme di ricorsi conterrà anche le istanze di sospensione.

Non ha, poi, aiutato l'esclusione, all'ultimo, della responsabilità dei giudici tributari "lumaca", con la previsione esclusivamente del termine entro cui le istanze devono essere decise. In mancanza di questa indicazione, però, non è stata prevista alcuna sanzione e/o responsabilità nei confronti dei giudici che non rispetteranno i tempi. Si tratta, dunque, di un precepto senza sanzione che potrebbe rivelarsi privo di effetti concreti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'imprenditore agricolo in crisi potrà usufruire delle procedure della legge fallimentare
Sì alla ristrutturazione del debito

L'articolo 23, comma 43 del decreto legge 98/11, convertito dalla legge 111/2011, consente agli imprenditori agricoli in crisi di usufruire delle procedure di ristrutturazione del debito e di transazione fiscale disciplinate dagli articoli 182 bis e 182 ter della legge fallimentare.

Il requisito

Requisito oggettivo per poter usufruire di questi istituti è che l'imprenditore agricolo versi in uno stato di crisi, intendendosi per tale - oltre allo stato di insolvenza - le situazioni di semplice squilibrio economico o di temporanea difficoltà finanziaria. Per accedere alla procedura di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis è necessario depositare presso il tribunale e la Camera di commercio, unitamente all'accordo intercorso con i creditori (con l'adesione di almeno il 60% dei crediti) e alla relazione del professionista sulla sua fattibilità, la documentazione prevista dall'articolo 161.

La documentazione

Questa documentazione è costi-

tuita dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, dallo stato analitico estimativo delle attività, un elenco nominativo dei creditori, dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; serve inoltre un elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore oltre al valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. La necessità di predisporre una situazione patrimoniale economica e finanziaria da allegare al piano di ristrutturazione genera alcune criticità dovute alla circostanza che le imprese agricole (non società di capitali) sono generalmente prive di contabilità ordinaria.

L'assenza del bilancio

In assenza del bilancio, al fine di procedere alla stima del patrimonio aziendale si ritiene che il criterio più valido sia quello patrimoniale, caratterizzato da una stima analitica a valori correnti delle attività e delle passività aziendali, mentre per ricostruire la situazione reddituale della so-

cietà è necessario provvedere a contrapporre al valore della produzione i costi della produzione desumibili dalla dichiarazione Irap o dalla dichiarazione Iva.

L'accordo

Dalla data di pubblicazione dell'accordo presso il Registro delle im-

prese le azioni cautelari ed esecutive sui crediti anteriori a questa data sono sospese per 60 giorni e il tribunale, esaminate le opposizioni eventuali, provvede all'omologa dell'accordo con decreto motivato. Il divieto di effettuare azioni cautelari o esecutive può essere richiesto anche nel corso delle trattative con i creditori.

Nell'ambito della trattativa che precede l'accordo di ristrutturazione, l'imprenditore agricolo può formulare altresì una proposta di transazione fiscale - ai sensi dell'articolo 182 ter della legge fallimentare - depositandone copia, corredata dell'apposita documentazione, presso il tribunale, Equitalia e l'agenzia delle Entrate. Con la proposta di transazione fiscale, se valutata positivamente dagli uffici (accade raramente), l'imprenditore agricolo in crisi può ottenere il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei contributi previdenziali e relativi accessori. Si tenga presente, però, che per quanto concerne l'Iva la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento.

G. P. T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ONLINE

SU INTERNET

Un dossier su misura nell'area riservata

Il Sole **24 ORE**

Collegati al sito del Sole e clicca sull'articolo che annuncia il dossier sulla manovra riservato ai lettori. Dalla pagina iniziale del dossier inserisci questo indirizzo:
<http://240.it/man2748>

.COM www.ilssole24ore.com

Entro il 30 settembre è possibile presentare la domanda di variazione per ottenere l'attribuzione nelle categorie catastali A6 e D10

Le costruzioni rurali tra i fabbricati

Gian Paolo Tosoni

Le costruzioni rurali per le quali occorre presentare domanda di variazione catastale sono solo quelle iscritte nel catasto fabbricati. Infatti l'adempimento introdotto dall'articolo 7, comma 2 bis del Dl 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 106/2011, non può riguardare i fabbricati risultanti in mappa del catasto terreni in quanto a quelli non è attribuita alcuna categoria catastale.

L'obbligo di iscrivere le costruzioni rurali nel catasto fabbricati nasce con il decreto del ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 e riguarda soltanto gli immobili per i quali si verificano delle variazioni oggettive (nuova costruzione, ampliamento) oppure soggettive nella proprietà (compravendita, successione, donazione). Peraltro, solo a seguito dell'emanazione del Dl 78/2010 - che ha reso obbligatoria l'indicazione dei riferimenti catastali nei rogiti di vendita - la prescrizione è divenuta rigorosa in quanto in precedenza non era assistita da nessuna sanzione. Il successivo Dl 262/2006 ha sancito all'articolo 2 l'obbligo di iscrizione nel catasto fabbricati delle costruzioni rurali non risul-

tanti in mappa del catasto terreni. Ovviamente l'obbligo del trasferimento al catasto fabbri-

cati è sempre esistito per le costruzioni che hanno perduto i requisiti di ruralità. La nuova disposizione contenuta nel comma 2 bis dell'articolo 7 del decreto Sviluppo non prevede l'obbligo del trasferimento degli immobili rurali al catasto fabbricati ma soltanto quello di chiedere la variazione della categoria catastale; pertanto essa non può che riguardare le costruzioni già trasferte nel catasto fabbricati.

La variazione catastale

La nuova norma introduce la facoltà di presentare all'agenzia del Territorio entro il 30 settembre 2011 una domanda di variazione catastale per l'attribuzione della categoria A6 per gli immobili abitativi e la categoria D10 per quelli strumentali (ovviamente l'obbligo non sussiste per i fabbricati strumentali a cui risulta già attribuita questa categoria). È immaginabile lo sgomento dei tecnici dell'agenzia del Territorio quando hanno letto la norma. Infatti, per le abitazioni, la categoria catastale A6 non è più utilizzata dal 1993 e non riguardava nemmeno le case rurali ma quelle urbane aventi caratteristiche simili; di fabbricati rurali strumentali nelle nostre campagne ne esistono di tutti i tipi, come quelli appartenenti a

gruppi ordinari (magazzini, deposito attrezzi, eccetera) che rientrano nella categoria C, gli uffici che si collocano più propriamente nella categoria A10, D1 gli impianti fotovoltaici e così via. Tuttavia il legislatore, in ossequio alle numerose sentenze della Corte di cassazione ha inteso adottare una classificazione specifica per i fabbricati rurali.

A questo proposito occorre giungere a una finzione giuridica, nel senso che tutte le abitazioni rurali andranno classificate nella categoria A6 e le costruzioni strumentali nella D10 indipendentemente dalle caratteristiche costruttive e dalla destinazione effettiva. Si tratta di una classificazione virtuale che dura fin tanto che la costruzione mantiene i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del Dl 557/93 (si veda l'articolo qui sotto). Quindi, ad esempio, l'ufficio aziendale sarà classificato D10 finché è utilizzato al servizio dell'azienda agricola pronto a riprendersi la categoria A10 quando perderà il requisito di ruralità. Non è nemmeno il caso che venga modificata la rendita catastale in quanto, finché dura la natura rurale, essa è irrilevante (agenzia delle Entrate, circolare n. 50 del 20 marzo 2000), ma è opportuno che rimanga la rendita originaria che sarà efficace quanto il

fabbricato perderà la ruralità.

Gli adempimenti

I proprietari dovranno allegare, alla richiesta di variazione, un'autocertificazione che attesti la destinazione rurale del fabbricato in via continuativa da almeno cinque anni; il periodo quinquennale ha l'effetto di rendere retroattivo il riconoscimento di ruralità e ciò è utile per dirimere il contenzioso in atto in materia di imposta comunale (si veda la relazione tecnica allegata al provvedimento). Non dovrebbe tuttavia essere vietata la richiesta se la destinazione rurale dura da meno di cinque anni. L'agenzia del Territorio dovrà verificare l'esistenza dei requisiti di ruralità entro il 20 novembre 2011. Il rispetto di questo termine sembra difficile, in quanto sarebbe necessaria una verifica fisica della costruzione oltre che documentale. Tuttavia, nel silenzio dell'Agenzia il fabbricato mantiene la natura rurale. L'Agenzia ha tempo fino al 20 novembre 2012 per negare la categoria catastale del fabbricato con provvedimento motivato. In questo caso il proprietario sarà tenuto a pagare le imposte non versate (Irpef e Ici) oltre agli interessi e alle sanzioni determinate in misura doppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RISPOSTA

L'agenzia del Territorio ha tempo fino al 20 novembre per la verifica dei requisiti

I criteri

La ruralità (riferimenti normativi: articolo 9 del Dl 557/93 come integrato dal Dpr 139/98 e dall'articolo 42 bis del Dl 159/07)



TIPS


FABBRICATI ABITATIVI (comma 3, articolo 9)

DESTINAZIONE:

- Abitazione del proprietario del fondo o titolare di altro diritto reale (iscritti nel Registro imprese) per esigenze connesse alla attività agricola svolta
- Abitazione utilizzata dal conduttore (iscritto nel Registro imprese) del terreno a cui l'immobile è asservito
- Abitazione utilizzata anche dai familiari conviventi a carico, oppure dai coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali
- Abitazione dei lavoratori dipendenti - a tempo indeterminato oppure a tempo determinato con almeno 101 giornate lavorative annue - dell'azienda agricola conduttrice del fondo
- Abitazione di pensionati agricoli (anche se il terreno è condotto da terzi)
- Abitazione dei soci di società di persone o degli amministratori per quelle di capitali. In questo caso sia la persona fisica

- (socio-amministratore) sia la società devono avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale
- Il volume d'affari della attività agricola deve essere superiore alla metà (un quarto per i territori montani) del reddito complessivo, pensioni escluse, del soggetto che conduce il fondo
- Terreno cui il fabbricato è asservito con superficie minima uguale o superiore a 10mila mq, ridotta a 3mila per le coltivazioni in serra e per i territori montani. Generalmente la superficie deve essere ben superiore per raggiungere il limite di volume d'affari richiesto

Nota: Sono escluse dalla ruralità le abitazioni di cui alle categorie A1 e A8 per le quali non opera il declassamento ad A6 e quelle con caratteristiche del lusso



MARKA

FABBRICATI STRUMENTALI (comma 3bis, articolo 9)

SONO RURALI LE COSTRUZIONI DESTINATE:

- Alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli
- Al ricovero di attrezzi, alla custodia delle macchine agricole e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento
- All'allevamento e al ricovero degli animali (anche se l'attività non rientra nel reddito agrario, articolo 32)
- all'agriturismo
- a ufficio dell'azienda agricola
- ad attività agricole connesse (è per esempio il caso di manipolazione, trasformazione,

eccetera) di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente sul fondo. Sono compresi gli impianti per la produzione di energia elettrica da risorse agroforestali, cantine, macelli, laboratori, eccetera

Nota: Questi fabbricati sono rurali ancorché posseduti da cooperative agricole che operano prevalentemente con i soci (caseifici, cantine, oleifici sociali). I fabbricati rurali possono anche non insistere sui terreni cui sono asserviti purché i terreni e le costruzioni siano nel medesimo comune o in comuni confinanti



1 I SOGGETTI INTERESSATI



La domanda di variazione della categoria catastale riguarda le abitazioni rurali iscritte nel catasto fabbricati e i fabbricati strumentali iscritti in una categoria diversa da D10. La facoltà è concessa ai proprietari o ai soggetti titolari di diritto reale. Non interessa gli affittuari del fondo

2 L'ENTRATA IN VIGORE



La norma è entrata in vigore il 13 luglio 2011. Ma la data che interessa è venerdì 30 settembre 2011 in cui scade il termine per la trasmissione della domanda agli Uffici provinciali dell'agenzia del Territorio. Entro il 20 novembre 2012 il Territorio potrà negare la categoria catastale richiesta

3 IL GETTITO PREVISTO



La relazione tecnica non riporta alcun riferimento al gettito, ma sottolinea come il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili

assume rilievo in particolare ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili (Ici)

4 I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI



Un decreto del ministero dell'Economia stabilirà le modalità applicative della disposizione. In particolare specificherà la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione in cui il proprietario attesta la ruralità del fabbricato

5 I RIFERIMENTI NORMATIVI



La norma di riferimento è l'articolo 9 del decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133. Importanti le modifiche apportate su delega con il Dpr n. 139/1998 e con l'articolo 42 bis del Dl 159/2007 convertito nella legge 222/2007

IL COMMENTO

Gian Paolo Tosoni

Una soluzione retroattiva che chiude il contenzioso

Un adempimento fastidioso, ma necessario. La nuova disposizione sui

fabbricati rurali contenuta nel decreto legge Sviluppo sarà sgradita soprattutto agli uffici provinciali del Territorio che dovranno gestire una massa di comunicazioni entro il 30 settembre per attestarne la regolarità (esistenza dei requisiti di ruralità) in meno di due mesi.

La questione, però, andava risolta. Per la verità la soluzione migliore sarebbe stata l'approvazione del disegno di legge sulla montagna (atto Senato n. 2566) che, all'articolo 11, prevedeva un'interpretazione autentica secondo la quale non si considerano fabbricati ai fini dell'Ici le costruzioni che

rispettano i requisiti di ruralità indipendentemente dalla categoria catastale. Invece ora è necessaria una sorta di riaccatastamento delle costruzioni rurali alle quali viene attribuita una categoria standard e, cioè, A6 per le abitazioni e D10 per i fabbricati strumentali, indipendentemente dalla consistenza e dalle caratteristiche.

I proprietari che, con l'aiuto dei propri tecnici o delle associazioni di categoria, dovranno procedere all'eventuale variazione della categoria catastale avranno comunque il vantaggio di chiudere una situazione di

incertezza, specialmente con riferimento all'imposta comunale, generata dalle sentenze della Corte di cassazione secondo cui un fabbricato che presentava pienamente i requisiti di ruralità (per esempio aveva una stalla con animali) non poteva usufruire delle agevolazioni fiscali che sono previste dalla legge in quanto accatastato, per esempio, nella categoria D8.

Ma l'aspetto più interessante è la retroattività della norma, che consente di risolvere il consistente contenzioso tributario chiedendo l'estinzione del giudizio.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GUIDA ONLINE
Tutte le difese per il contribuente

Nel dossier online «Accertamento e riscossione» tutte le possibili difese dal Fisco: è acquistabile a 4 euro (pagabili con cellulare) su www.ilssole24ore.com/riscossione



Una guida online per il contribuente...
 Vengono 18 luglio in edicola in regalo con il Sole 24 Ore la Guida Online di Fisco del 2011.
 Una guida online per il contribuente...
 Vengono 18 luglio in edicola in regalo con il Sole 24 Ore la Guida Online di Fisco del 2011.
 Una guida online per il contribuente...
 Vengono 18 luglio in edicola in regalo con il Sole 24 Ore la Guida Online di Fisco del 2011.



TuttoManovra
 LE NOVITÀ SPIEGATE DAGLI ESPERTI